

Oggetto: Determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360, istitutivo dell'addizionale Irpef;

Considerato che, a norma dell'art. 1, comma 3 del citato D.Lg.vo., i comuni possono stabilire un'aliquota variabile da applicare all'Irpef, nei limiti di una percentuale pari a 0,5 punti, con un incremento annuo non superiore a 0,2 punti percentuali;

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 2 febbraio 2001, con la quale viene confermata in 0,2 punti percentuali la misura dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2001;

Rilevata la necessità di incrementare l'addizionale per assicurare entrate sufficienti a finanziare programmi di spesa specificatamente indicati nella relazione previsionale e programmatica da approvare unitamente al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2002;

Ritenuto quindi di incrementare per l'anno 2002 l'aliquota dello 0,2 percentuali;

Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lg.vo 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo:

Visto al proposito il Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2001, che differisce al 28 febbraio 2002 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2002;

Visto l'art. 42 comma 2 lettera f , e l'art. 48 comma 2, del D.Lg.vo 267/2000;

Visti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lg.vo 267/2000;

Con votazione palese ed unanime;

DELIBERA

- 1) di integrare per l'anno 2002, in 0,2 punti percentuali la misura dell'aliquota opzionale dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2002 per un totale di 0,4 punti percentuali;
- 2) di demandare al competente Ufficio Tributi ai sensi dell'art. 1, comma 3, del D.Lg.vo. N. 360 del 28 settembre 1998, l'incarico di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale, entro 30 giorni dalla data di esecutività.